

Statuto della Consulta Diocesana Aggregazioni Laicali

IDENTITA', NATURA E FINI

ART. 1

La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (C.D.A.L.), promossa dal Vescovo, è l'espressione e lo strumento della volontà delle Aggregazioni apostoliche laicali, presenti e operanti nella Chiesa locale, di valorizzare la comunione e la collaborazione tra loro ed il luogo nel quale esse vivono in forma unitaria il rapporto con il Vescovo, offrendo la ricchezza delle loro possibilità apostoliche ed accogliendone fattivamente i programmi e le indicazioni pastorali.

ART. 2

§ 1 - Fanno parte della C.D.A.L., in qualità di membri effettivi :

a) le Aggregazioni aventi carattere nazionale, riconosciuto o eretto dalla C.E.I. o dalla Santa Sede, sia che si tratti di associazioni e di terzi ordini, sia che si tratti di movimenti, di gruppi o di forme simili, purchè dotati di regolare statuto ai sensi del can. 304.

b) le Aggregazioni che rispondono ai seguenti requisiti:

- sono state, a livello locale, riconosciute come private o erette come pubbliche;
- si propongono le finalità proprie dell' apostolato dei fedeli laici nelle molteplici forme, operano entro questo specifico ambito (cfr. cann 215, 298, 327) e rispondono ai criteri di ecclesialità indicati dall' Esortazione Apostolica "Christifideles laici" (cfr. n 30; cfr. anche la Nota pastorale "Le Aggregazioni laicali nella Chiesa" , n. 15);

La verifica e il discernimento di tali requisiti spettano al Vescovo, su domanda della Aggregazione interessata presentata al Vescovo stesso e, per conoscenza, alla Consulta. L' accoglimento della domanda comporta l' inserimento nella C.D.A.L. e l' impegno alla partecipazione con i diritti e i doveri dei membri effettivi.

§ 2 - Possono far parte della C.D.A.L. , in qualità di membri aderenti :

- le Aggregazioni "di fatto", che sono formate da fedeli laici che hanno lo scopo di "partecipare responsabilmente alla missione della Chiesa di portare il Vangelo di Cristo come fonte di speranza per l'uomo e di rinnovamento per la società" (cfr. "Le aggregazioni laicali nella Chiesa" nn. 2 e 25; "Christifideles laici" n. 29).

§ 3 - Le aggregazioni che sono membri effettivi partecipano all' Assemblea Generale con voto deliberativo, mentre i membri aderenti vi partecipano con voto consultivo.

ART. 3

La C.D.A.L., nel rispetto dell'identità e dei compiti delle singole Aggregazioni, si propone di:

- valorizzare la forma associata dell'apostolato dei fedeli laici, richiamando costantemente il suo significato nel quadro di una comunità ecclesiale partecipata e corresponsabile;
- svolgere compiti d'informazione volti a promuovere la reciproca conoscenza e stima;
- far crescere uno stile ed una prassi di laicato maturo e responsabile, in uno spirito di
- comunione e collaborazione, anche attraverso iniziative di studio, di dialogo e di confronto per una più attenta e più responsabile partecipazione alla vita pastorale della Chiesa da parte delle singole Aggregazioni;
- promuovere iniziative comuni con il consenso e la partecipazione delle Aggregazioni aderenti, in

ordine a istanze e problemi di particolare attualità, nell'ambito dell'evangelizzazione e dell'animazione cristiana dell'ordine temporale.

ART. 4

La C.D.A.L. mantiene stabili rapporti con il Vescovo in ordine al perseguimento delle finalità di cui agli artt. 1 e 3.

Per favorirne la realizzazione il Vescovo, personalmente o tramite un sacerdote suo delegato, partecipa alla vita ed alle attività della C.D.A.L. ed alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Comitato dei Presidenti.

ART. 5

La C.D.A.L. cura i rapporti con la Consulta naz.le delle Aggregazioni laicali e, seguendo gli orientamenti e le direttive del Vescovo, tiene rapporti con:

- la Curia Vescovile e il Consiglio Pastorale diocesano;
- gli organismi diocesani dei laici;
- le istituzioni culturali che operano nell'ambito ecclesiale

ORGANI

ART. 6

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea Generale;
- Il Comitato dei Presidenti;
- Il Segretario Generale;
- Il Tesoriere.

ART. 7

Assemblea Generale

§ 1 - Composizione

L'Assemblea Generale è costituita dai Presidenti o dai responsabili diocesani delle Aggregazioni che fanno parte della Consulta

All'assemblea sono invitati, senza diritto di voto, gli Assistenti, Consulenti o Consiglieri ecclesiastici delle Aggregazioni che ne fanno parte.

L'Assemblea è presieduta dal Segretario Generale, o suo delegato.

Alle riunioni dell'Assemblea il Vescovo partecipa personalmente o tramite un sacerdote suo delegato.

§ 2 - Compiti

L'Assemblea elegge tre membri del Comitato dei Presidenti, scelti tra i Presidenti delle Aggregazioni che sono membri effettivi della C.D.A.L.

Le candidature, sottoscritte dall'interessato e presentate da almeno tre Aggregazioni membri della C.D.A.L., devono pervenire alla Segreteria della Consulta quindici giorni prima dell'Assemblea.

Nella votazione ciascuno può esprimere fino a due preferenze fra i nomi indicati nelle liste delle candidature e risultano eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

Nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'Assemblea; dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Qualora nella votazione soltanto uno o due dei candidati abbiano conseguito la maggioranza prescritta, la votazione viene ripetuta, esprimendo nella scheda tante preferenze quanti sono coloro ancora da eleggere.

L'Assemblea inoltre :

- presenta al Vescovo un elenco di nomi per la nomina del Segretario Generale. Le proposte possono essere fatte da una o più Aggregazioni e dopo esser state rese pubbliche in Assemblea, saranno presentate al Vescovo o al Delegato Vescovile;
- delibera gli orientamenti e il programma di attività della C.D.A.L. e ne verifica l'esecuzione;
- approva lo stato di previsione e il rendiconto annuale della C.D.A.L.;
- fissa le quote annuali di partecipazione alle spese per l'attività;
- delibera le modifiche del presente statuto, che entrano in vigore dopo l'approvazione del Vescovo.

§ 3 - Convocazione

L'Assemblea si riunisce almeno tre volte l'anno. Inoltre può esser convocata dal Comitato dei Presidenti o su richiesta di almeno un terzo dei membri della C.D.A.L.

E' validamente costituita con la presenza della metà più uno dei membri aventi diritto al voto. In una delle riunioni l'Assemblea approfondisce gli orientamenti pastorali annuali della Chiesa locale.

§ 4 - Deliberazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto. Per quanto riguarda le modifiche delle norme statutarie e l'adozione e le modifiche dei regolamenti la maggioranza è di almeno due terzi dei membri aventi diritto.

ART. 8

Comitato dei Presidenti

§ 1 - Composizione

Il Comitato dei Presidenti è costituito:

- da tre Presidenti, con incarico quinquennale, votati dall' Assemblea nel suo seno a norma di regolamento;
- dal presidente dell' Azione Cattolica, che ne è membro di diritto, data la particolare natura riconosciuta a questa Associazione;
- dal Segretario Generale, che la presiede;
- dal Tesoriere.

In caso di cessazione di un Presidente, membro del Comitato, dalla sua carica associativa, egli è sostituito dalla persona che gli succede nell'ambito dell' Aggregazione di appartenenza.

Alle riunioni del Comitato il Vescovo partecipa personalmente o tramite un sacerdote suo delegato.

§ 2 - Compiti

Il Comitato dei Presidenti è responsabile:

- dell'attuazione delle delibere dell' Assemblea;
- della promozione dei rapporti con il Vescovo;
- della promozione dei rapporti di cui all'art. 5;
- della verifica della gestione amministrativa e della predisposizione dello stato di previsione e del rendiconto annuale.

ART. 9

Segretario Generale

Il Segretario generale, nominato dal Vescovo tra gli aderenti alle aggregazioni facenti parte della consulta, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato. Egli cura

- l'esecuzione delle delibere del comitato dei Presidenti e le relazioni con le Aggregazioni membri della C.D.A.L.;
- rappresenta la C.D.A.L. nei rapporti con il Vescovo;
- è responsabile della Segreteria.

ART. 10

Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Comitato dei Presidenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un ulteriore mandato. Egli è responsabile della gestione amministrativa della C.D.A.L.

ART. 11

Segreteria

La Segreteria, i cui membri sono nominati dal Comitato dei Presidenti in numero adeguato ai compiti, coadiuva il Segretario Generale nella esecuzione delle sue mansioni.

ART. 12

Delegato Vescovile

Il Delegato Vescovile, nominato per un quinquennio, è il sacerdote che rappresenta il Vescovo nella C.D.A.L. Egli è chiamato a promuovere la comunione ecclesiale e l'unità tra le aggregazioni "adoperandosi perchè si sviluppino e si conservino un dialogo abituale e fiducioso tra i responsabili delle realtà aggregative ed il Vescovo, aiutando i responsabili della pastorale a meglio conoscerle ed apprezzarle". (cfr. "Le Aggregazioni laicali nella Chiesa" nn. 47-49).

ART. 13

Gruppi di studio

Le Aggregazioni che partecipano alla C.D.A.L. si raggruppano in settori riguardanti le varie attività dell'apostolato. I settori possono proporre dei gruppi di studio su temi di specifico interesse.

ART. 14

Organo di stampa

La C.D.A.L. usa come proprio bollettino la Rivista Diocesana, cui ogni aggregazione aderente è tenuta ad abbonarsi.

ART. 15

Finanziamento

Al finanziamento della C.D.A.L. si provvede mediante le quote annuali versate, in proporzione al numero degli aderenti, dalle Aggregazioni membri e mediante gli eventuali contributi liberi.

ART. 16

Sede

La C.D.A.L. ha sede nei locali dell'edificio diocesano di via Ferrucci 11 in Grosseto.